

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato **ai fini della preparazione dell'appalto** e per informare gli operatori economici degli appalti da essi programmati e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, le amministrazioni aggiudicatrici possono **ad esempio** sollecitare o accettare consulenze da parte di **esperti o autorità indipendenti o di** partecipanti al mercato. Tali consulenze **possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto**, a condizione che non abbiano l'effetto di **falsare** la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

EMENDAMENTO. Dopo la frase: "**conflitti di interesse**" aggiungere: "in primis, individua nella figura del preposto/a". Togliere il seguente periodo: "copre almeno i casi in cui **il personale**"

Dopo la frase: "**della procedura appalto.**" aggiungere: "A tale scopo, i consulenti, gli esperti e chiunque è chiamato a collaborare con l'amministrazione aggiudicataria per la finalità di cui al primo capoverso, non deve aver partecipato a nessuna delle fasi della preparazione dell'appalto o delle fasi della sua elaborazione né deve avere interessi diretti con imprese che possono portare a compimento l'appalto. Tale sua estraneità dovrà essere rilasciata dal diretto interessato con una dichiarazione sostitutiva, legalmente in vigore nei singoli Stati membri.